



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104 del 05/10/2023

OGGETTO:

AREE PERCORSE DAL FUOCO - ISTITUZIONE DEL CATASTO AI SENSI DEL'ART. 10 DELLA L. 353/2000 E DEL'ART. 75 BIS DELLA L.R. 39/2000 - APPROVAZIONE DELL'ELENCO PROVVISORIO DEI TERRENI INTERESSATI

L'anno duemilaventitre, addì cinque del mese di ottobre e alle ore 08:30, in Bibbona, nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta il Sindaco: Fedeli Massimo

Partecipa il Dott. Andrea Martelli Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Assenti
FEDELI Massimo	Sindaco	X	-
MULE' Enzo	Assessore	X	-
MOBILIA Enzo Cristoforo	Vice Sindaco	X	-
SERINO Giada	Assessore	X	-
PACCHINI Manuela	Assessore	X	-

5

0

Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all'esame della delibera in oggetto.

Immediatamente Esecutiva



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE :

- la L. 353/2000, “*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*”, stabilisce specifici divieti in ordine alle zone boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco;
- allo scopo di rendere operativi tali divieti l’art. 10 co. 2 della predetta L. 353/2000 conferisce ai Comuni il compito di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco, stabilendo indirizzi e procedure per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei terreni interessati;
- la predetta L. 353/2000 demanda alle regioni a statuto ordinario l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti alle disposizioni di principio contenute nella stessa;
- la Regione Toscana ha recepito la L. 353/2000 con la L.R. 39/2000 e ss.mm.ii., “*Legge forestale della Toscana*”, stabilendo all’art. 76, commi 4, 5 e 7, i divieti operanti sulle aree percorse dal fuoco, come segue:

1. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

- a) per **dieci anni**, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame , fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;*
- b) per **cinque anni** l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.*

2. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

- a) per un periodo di **quindici anni**, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;*
- b) per un periodo di **venti anni**, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.*

*3. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per **cinque anni**, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente , per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.*

- la L.R. 39/2000 e ss.mm.ii., all’art. 75 bis, ha definito, inoltre, le modalità di formazione e aggiornamento del catasto stabilendo, a tal fine, che:

1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. 104 del 05/10/2023

2. *I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.*
3. *I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.*
4. *I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.*
5. *I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente.*

-il Piano operativo antincendi boschivi 2023-2025, approvato con D.G.R. N°187/2023, stabilisce inoltre che l'elenco di incendi boschivi deve essere trasmesso al Settore Forestazione della Regione Toscana”;

PRESO ATTO CHE:

- Il Comune di Bibbona con Convenzione del 23/12/2008 faceva parte dei Comuni afferenti al Coordinamento dei Sindaci Bassa Val di Cecina per la *gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco*” costituendo un ufficio comune presso il Comune di Riparbella quale Ente capofila;
- La convenzione di durata decennale e' scaduta in data 23/12/2018 come da comunicazione avvenuta dal Comune Capofila Riparbella del 20/08/2019 prot.llo n°7497 in cui si evince il catasto incendi dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco fino al al 31/12/2017;

DATO ATTO CHE:

- l'Area 3 Tecnica e Suap ha provveduto quindi ad elaborare i dati disponibili sul SIM (Sistema Informativo della Montagna) oltre a dotarsi di cartografia richiedendo i rilievi direttamente al Corpo Forestale dello Stato, predisponendo l'elenco provvisorio dei terreni interessati, come da allegato alla presente (vedi allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale, organizzato in schede, ognuna delle quali è composta:
 - 1) dati di sintesi degli eventi avvenuti negli anni 2018-2019-2020-2021-2022 con indicazione superficie e recante il totale della superficie percorsa dal fuoco;
 - 2) elenco particelle catastali (Foglio, Particella) percorse dal fuoco, con indicazione superficie in mq percorsa e totale;
 - 4) le cartografie di sovrapposizione, fra la mappa catastale aggiornata e i rilievi delle aree boschive o pascolive percorse dal fuoco effettuati dall'Arma dei Carabinieri. In tale cartografie sono riportate i perimetri delle aree percorse dal fuoco come rilevate da CFS/CFR e l'evidenziazione delle particelle Catastali interessate.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. 104 del 05/10/2023

VISTA altresì la relazione di accompagnamento predisposta dalla Responsabile dell' Area di riferimento Ing. Serena Talamucci, allegata al presente atto;

Con voti unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** quanto in premessa che qui si richiama a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI ISTITUIRE** il Catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000 e dell'art. 75 bis della L.R. 39/2000 approvando, a tal fine, l'elenco provvisorio dei terreni interessati, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente;
- **DI APPROVARE** l'elenco provvisorio dei terreni interessati, come da allegato A organizzato in schede, e la relazione di accompagnamento predisposta dalla Responsabile dell' Area di riferimento Ing. Serena Talamucci costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto;
- **DI INDIVIDUARE** nel Dirigente dell'Area 3 Tecnica e Suap, il Responsabile della predisposizione ed aggiornamento del suddetto Catasto;
- **DI DARE ATTO** che il Catasto verrà aggiornato con cadenza annuale con determinazione del Dirigente dell'Area 3_Tecnica;
- **DI DISPORRE** che, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, tale elenco provvisorio sia pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio comunale dandone tempestiva pubblicità, attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale, allo scopo di consentire la formulazione di eventuali osservazioni, che dovranno prevenire perentoriamente entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio;
- **DI DARE ATTO** che l'elenco definitivo sarà approvato entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di pubblicazione valutando le eventuali osservazioni pervenute al protocollo generale dell'ente;
- **DI CONFERMARE** che il mancato rispetto delle prescrizioni sulle aree percorse dal fuoco, è soggetto alle apposite sanzioni previste dalla vigente normativa.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. **104 del 05/10/2023**

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata e unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. **104 del 05/10/2023**

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

TESTO PROPOSTA

(S70_2023_297.rtf - 0AE8DCC9A24EC02B573E9C5E8A8FB11ED42844D0C5CE21315EA27ED2DB8F0078)

relazione tecnica

(Relazione tecnica-signed.pdf - 6E13058B214189AF55237B3AB00704C64735FC0EACF88B023E60EA45994312C8)

Allegato A

(Elenco aree percorse dal fuoco Comune di Bibbona-signed.pdf - AA31BF72A916C121AA4A52C5BECE8FDDCB6CA7FB3966A8193FF98F1423752FD4)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(PARERE_S70_2023_297.rtf.pdf.p7m - 311EF6BA9846711F85ECE116C35B458CD81300F2FF262B097CDE910EEA89005D)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(PARERE_S70_2023_297.rtf.pdf.p7m - B2EA60D3C737046796DF29733B7FC82EA0505418CE70D1CEC020110672E8D06E)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Andrea Martelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
